

Deliberazione della Giunta Regionale 6 marzo 2023, n. 24-6581

I.P.A.B Opera Pia "Giovanni Reffo", avente sede in frazione Ferrera, comune di Cravagliana (VC). Scioglimento e nomina del Commissario straordinario ai sensi degli artt. 46 e 48 della L. 6972 del 1890, dell'art. 8, comma 1 della L. R. 23 del 2015 e dell'art. 8, comma 8 della L.R. 12/2017 e s.m.i. e della D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018.

A relazione dell'Assessore Marrone:

Premesso che:

- l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia "Giovanni Reffo" (nel seguito: I.P.A.B.), avente sede in frazione Ferrera, comune di Cravagliana (VC), ai sensi dell'art. 1 dello statuto vigente, approvato con D.G.R. n. 23-524 del 24/07/2000, fu legalmente eretta con R.D. del 22/05/1853 e trae le proprie origini dal testamento olografo del Signor Giovanni Reffo, datato 11/11/1849 e rogato dal Notaio Giovanni Leone;

- l'I.P.A.B. ha per scopo, ai sensi dell'art. 2 di tale statuto, *"(...) assicurare l'adempimento dei legati perpetui stabiliti nel testamento predetto dal Fondatore e cioè: a) promuovere l'apprendimento di un'arte o di un mestiere (...); b) venire in soccorso ai poveri della stessa parrocchia, (...); c) adempiere, a mezzo delle persone all'uopo onerate dal testamento, i legati di culto e le altre disposizioni testamentarie a titolo particolare, (...)."*;

- l'I.P.A.B., ai sensi dell'art. 4 dello statuto vigente, è attualmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, compreso il Presidente, che è nominato dall'Amministrazione regionale (funzione esercitata in delega dalla Provincia di Vercelli, ai sensi dell'art. 5, co. 3, lett. b, della L.R. 1/2004). Dei rimanenti sei membri, quattro sono nominati dal Comune di Cravagliana e due - il Parroco del territorio ed il Vicario Foraneo, o loro delegati - sono membri nati per esecuzione testamentaria.

Considerato che, in esito all'attività istruttoria svolta dal competente Settore regionale della Direzione Sanità e Welfare, sono emersi i seguenti elementi:

- lo statuto vigente all'art. 4 prevede un numero di componenti dell'organo di amministrazione superiore a cinque, ponendosi in tal modo in contrasto con l'art. 6, comma 5 del D.L. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010 il quale prevede che *"tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonchè il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti (...)"*.

Tale normativa, come già precisato con la D.G.R. n. 46 - 5477 del 03/08/2017 che delineava una dettagliata procedura straordinaria diretta a superare tale irregolarità, è vincolante anche per le I.P.A.B. in quanto *"il contenimento della spesa pubblica perseguito dal legislatore del 2010 attraverso la riduzione della composizione degli organi sociali, non si realizza solo con la contrazione dei costi degli incarichi ma anche con l'economicità delle modalità decisionali degli stessi organismi collegiali, nella presunzione di un miglior grado di decisione in presenza di minor componenti."*;

- l'I.P.A.B. ad oggi non ha presentato l'istanza per la propria trasformazione ai sensi della L.R. 12/2017 (*Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza*). Al riguardo la Giunta Regionale con D.G.R. n. 15 - 6460 del 09/02/2018 deliberava modalità e termini per i procedimenti di trasformazione delle I.P.A.B., nelle forme di cui agli articoli 4 o 6 o 7 della L.R. 12/2017, stabilendo con tale provvedimento, tra l'altro, di conferire decorrenza alle disposizioni ivi previste a far data dal 12 marzo 2018, ed individuando, dunque, salvo il particolare regime previsto in caso di fusione, nella data del 11 marzo 2019 il termine di presentazione della domanda di riordino.

Il mancato rispetto di tale termine costituisce un'ulteriore causa di commissariamento, ai sensi dell'art. 8, comma 8 della L.R. 12/2017.

Ritenuto dunque necessario, per le motivazioni sopra espresse, nominare, ai sensi degli artt. 46 e 48 della L. 6972 del 1890, dell'art. 8, comma 1 della L. R. 23 del 2015 e dell'art. 8, comma 8 della L.R. 12/2017, un Commissario straordinario al quale affidare il mandato di:

- 1) provvedere, per la durata del proprio incarico, alla gestione ordinaria e straordinaria dell'ente;
- 2) presentare alla Regione Piemonte - entro il termine di 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento di nomina - l'istanza di trasformazione dell'I.P.A.B., da predisporre nel rispetto di quanto dettato dalla L.R. 12/17 (artt. 4, 6, 7) e previa verifica della situazione gestionale, economica, finanziaria e patrimoniale della stessa, di cui dovrà essere resa apposita relazione;
- 3) provvedere alle eventuali dovute segnalazioni alle competenti Autorità Giudiziarie, sulla base delle risultanze della gestione commissariale.

Vista, in materia, la L.R. 29 ottobre 2015, n. 23, articolo 8, comma 1, con la quale è stato attuato il processo di riallocazione, in capo alla Regione, di talune funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, anche ai sensi della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1, indicate in un apposito allegato A), tra le quali, la *“funzione di vigilanza sugli organi e sull'attività amministrativa delle I.P.A.B., compresi la sospensione e lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario, nonché la dichiarazione di decadenza dei membri del consiglio di amministrazione delle I.P.A.B. nei casi previsti dalla legge”*.

Viste:

- la nota del competente Settore regionale, prot. 41519/A1421A del 07/11/2022, indirizzata al Comune di Cravagliana, nonchè all'I.P.A.B., avente ad oggetto la richiesta di espressione di un nominativo di soggetto idoneo a ricoprire l'incarico di Commissario straordinario dell'I.P.A.B. Opera Pia "Giovanni Reffo";

- la nota n. 356 del 15/02/2023 del Comune di Cravagliana, acquisita al prot. 8898/A1421A del 16/02/2023, avente ad oggetto la trasmissione, in esito ad apposito avviso pubblico, della candidatura del signor Tiziano Andreoli quale soggetto idoneo all'assunzione dell'incarico di Commissario straordinario dell'I.P.A.B..

Precisato, con riferimento alla durata dell'incarico, che il Commissario straordinario:

- ai sensi dell'art. 32, comma 2 della L.R. n. 12 del 02/08/2017, resta in carica sino al 31 dicembre dell'anno di completamento del procedimento di trasformazione, comprensivo delle diverse forme disciplinate dalla sopra citata legge regionale (artt. 4 e 7), salvo il caso di eventuale fusione dell'I.P.A.B. (art. 6), in cui resta in carica sino all'insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. derivante da fusione per incorporazione e
- al contempo, stante il configurarsi della fattispecie di cui all'art. 8, comma 8 della L.R. 12/2017, deve presentare alla Regione Piemonte l'istanza di trasformazione dell'I.P.A.B. entro il termine di 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento di nomina, in coerenza con il criterio di durata del

mandato stabilito dalla D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018, allegato A per il caso di nomina commissariale a seguito di inerzia dell'ente nella presentazione dell'istanza di riordino.

Precisato, inoltre, che:

- in caso di dimissioni anticipate rispetto alla scadenza del termine del mandato - le quali, in ogni caso, devono essere comunicate, a mezzo di posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 90 giorni al competente Settore regionale - il Commissario straordinario dimissionario rimane investito dei poteri gestori per il tempo necessario a consentire all'Amministrazione regionale di ricostituire un nuovo organo commissariale in ragione dell'esigenza di garantire, in conformità al principio della *prorogatio imperii* di cui all'art. 2385 c.c. che si richiama per analogia, la stabilità e la continuità dell'attività amministrativa;
- in merito allo sviluppo ed esito del proprio mandato il Commissario straordinario - fermo l'onere di trasmettere la documentazione richiesta ai fini di vigilanza, ai sensi della D.G.R. 30 - 6355 del 12/01/2018 - deve inviare al Settore regionale competente, secondo l'occorrenza e comunque con cadenza trimestrale, apposite relazioni sulla gestione condotta.

Ritenuto congruo - alla luce della tipologia dell'incarico assegnando, in analogia con la la D.G.R. n. 46 - 5477 del 03/08/2017 nonché ai sensi della D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 - il carattere gratuito dell'incarico da assegnare al Commissario nominando al quale non spetterà alcuna indennità di carica, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'incarico medesimo comunque poste a carico del bilancio dell'Istituzione commissariata.

Dato atto che la competente Direzione regionale - fermo il rispetto di quanto previsto in materia di incompatibilità di incarichi ai sensi del Capo V del D. Lgs. n. 39 del 08/04/2013 - ha acquisito agli atti la disponibilità dell'interessato nonché la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità presentata dal signor Tiziano Andreoli del signor Tiziano Andreoli ai sensi dell'art. 20 del citato decreto (prot. reg. 10422/A1421A del 23/02/2023), la quale costituisce condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico oggetto della presente deliberazione.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopraesposte;

vista la legge n. 6972/1890;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visto il D.P.R. n. 616/1977;

visto il D.Lgs 207/2001;

vista la legge regionale n. 1 del 08/01/2004;

vista la legge regionale n. 23 del 29/10/2015;

vista la legge regionale n. 12 del 02/08/2017;

vista la D.G.R. 30-6355 del 12/01/2018;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di sciogliere ai sensi dell'art. 46 della L. 6972 del 1890 il Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. Opera Pia "Giovanni Reffo", avente sede in frazione Ferrera, comune di Cravagliana (VC);

- di nominare a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 48 della L. 6972 del 1890, dell'art. 8 comma 1 della L.R. 23 del 2015, dell'art. 8 comma 8 della L.R. 12/2017 e della D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018, il signor Tiziano Andreoli quale Commissario straordinario dell'I.P.A.B. Opera Pia "Giovanni Reffo" con il mandato di:

1) provvedere, per la durata del proprio incarico, alla gestione ordinaria e straordinaria dell'ente;

2) presentare alla Regione Piemonte - entro il termine di 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento di nomina - l'istanza di trasformazione dell'I.P.A.B., da predisporre nel rispetto di quanto dettato dalla L.R. 12/17 (artt. 4, 6, 7) e previa verifica della situazione gestionale, economica, finanziaria e patrimoniale della stessa, di cui dovrà essere resa apposita relazione;

3) provvedere alle eventuali dovute segnalazioni alle competenti Autorità Giudiziarie, sulla base delle risultanze della gestione commissariale;

- di dare atto del carattere gratuito dell'incarico commissariale, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'incarico medesimo comunque poste a carico del bilancio dell'Istituzione commissariata;

- di dare atto, con riferimento alla durata dell'incarico, che il Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 32, comma 2 della L.R. n. 12 del 02/08/2017, resta in carica sino al 31 dicembre dell'anno di completamento del procedimento di trasformazione, comprensivo delle diverse forme disciplinate dalla sopra citata legge regionale (artt. 4 e 7), salvo il caso di eventuale fusione dell'I.P.A.B. (art. 6), in cui resta in carica sino all'insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. derivante da fusione per incorporazione;

- di dare atto che in caso di dimissioni anticipate rispetto alla scadenza del termine del mandato - le quali, in ogni caso, devono essere comunicate, a mezzo di posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 90 giorni al competente Settore regionale - il Commissario straordinario dimissionario rimane investito dei poteri gestori per il tempo necessario a consentire all'Amministrazione regionale di ricostituire un nuovo organo commissariale;

- di dare atto che in merito allo sviluppo ed esito del proprio mandato il Commissario straordinario - fermo l'onere di trasmettere la documentazione richiesta ai fini di vigilanza, ai sensi della D.G.R. 30 - 6355 del 12/01/2018 - deve inviare al Settore regionale competente, secondo l'occorrenza e comunque con cadenza trimestrale, apposite relazioni sulla gestione condotta;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010. nonchè ai sensi dell'art. 22, lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i. nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)